



## Codice penale svizzero (Disposizioni penali sulla corruzione)

### Modifica del 25 settembre 2015

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 aprile 2014<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

Il Codice penale<sup>2</sup> è modificato come segue:

*Art. 102 cpv. 2*

<sup>2</sup> Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 260<sup>ter</sup>, 260<sup>quinquies</sup>, 305<sup>bis</sup>, 322<sup>ter</sup>, 322<sup>quinquies</sup>, 322<sup>septies</sup> capoverso 1 o 322<sup>octies</sup>, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

*Art. 322quinquies*

Concessione  
di vantaggi

Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

*Art. 322sexies*

Accettazione di  
vantaggi

Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività ufficiale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>1</sup> FF 2014 3099

<sup>2</sup> RS 311.0

*Art. 322octies*

3. Corruzione  
di privati  
Corruzione attiva

<sup>1</sup> Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un lavoratore, a un socio, a un mandatario o a un altro ausiliario di un terzo nel settore privato, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.

*Art. 322novies*

Corruzione  
passiva

<sup>1</sup> Chiunque, in qualità di lavoratore, socio, mandatario o altro ausiliario di un terzo nel settore privato domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio o d'affari e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>2</sup> Nei casi poco gravi il reato è punito soltanto a querela di parte.

*Art. 322decies*

4. Disposizioni  
comuni

<sup>1</sup> Non sono indebiti vantaggi:

- a. i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio o accettati contrattualmente dal terzo;
- b. i vantaggi di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.

<sup>2</sup> Sono equiparati a pubblici ufficiali i privati che adempiono compiti pubblici.

## II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

**1. Legge federale del 19 dicembre 1986<sup>3</sup> contro la concorrenza sleale***Art. 23 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque, intenzionalmente, si rende colpevole di concorrenza sleale ai sensi degli articoli 3, 4, 5 o 6 è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

<sup>3</sup> RS 241

## 2. Codice penale militare del 13 giugno 1927<sup>4</sup>

### *Art. 141a cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

### *Art. 143 cpv. 1*

<sup>1</sup> Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

### III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015

Il presidente: Claude Hêche  
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015

Il presidente: Stéphane Rossini  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

### *Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 14 gennaio 2016.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2016.<sup>6</sup>

20 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>4</sup> RS 321.0

<sup>5</sup> FF 2015 5879

<sup>6</sup> Decreto sull'entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 15 aprile 2016.

